

Giuseppe Barletta
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali: prime istruzioni operative

Come noto, la Legge di conversione del **Decreto fiscale** ha introdotto un **nuovo obbligo di comunicazione preventiva** nel caso di **impiego di lavoratori autonomi occasionali** a decorrere dal **21 dicembre 2021**.

Più precisamente, l'[articolo 13 D.L. 146/2021](#), modificando l'[articolo 14 D.Lgs. 81/2008](#), ha previsto un obbligo di **preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro** competente, mediante **sms o posta elettronica**, dell'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali, con le modalità operative di cui all'[articolo 15 D.Lgs. 81/2015](#), già in uso in relazione ai rapporti di **lavoro intermittente**.

Con la **Nota prot. n. 29 di ieri, 11 gennaio**, sono state quindi fornite le prime indicazioni utili al **corretto adempimento del richiamato obbligo**.

Giova innanzitutto sottolineare che l'obbligo di comunicazione riguarda non solo i **rapporti avviati dopo l'entrata in vigore della disposizione**, ma anche quelli **ancora in corso alla data di emanazione della Nota (11.01.2022)**.

Per tutti i **rapporti di lavoro in essere alla data dell'11.01.2022**, nonché per i rapporti iniziati a **decorrere dal 21 dicembre e già cessati**, stante l'assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione dovrà essere effettuata **entro i 7 giorni di calendario successivi alla pubblicazione della Nota, e cioè entro il 18 gennaio**.

Per tutti i **rapporti avviati dopo l'11.01.2022** (ovvero dopo la pubblicazione della Nota), restano ferme le **regole ordinarie**, secondo le quali la comunicazione deve essere effettuata **prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale**, eventualmente risultante dalla **lettera di incarico**.

Concentrando invece l'attenzione sulle **modalità di comunicazione**, la Nota ricorda che la norma richiama le modalità operative previste in relazione ai **rapporti di lavoro intermittente**, ragion per cui gli **applicativi già in uso saranno aggiornati o integrati** per consentire di adempiere ai nuovi obblighi.

Nelle more, la comunicazione deve essere effettuata attraverso l'invio di una **e-mail** allo specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale. Trattasi di un **indirizzo di posta ordinaria** e non certificata, ragion per cui il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

Il **corpo della mail** (alla quale **non** va quindi **allegato** alcun documento) deve richiamare le seguenti informazioni, in **assenza** delle quali la **comunicazione sarà considerata omessa**:

- dati del **committente** e del **prestatore**;
- **luogo** della prestazione;
- sintetica descrizione dell'**attività**;
- **data inizio prestazione** e **presumibile arco temporale** entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una **nuova comunicazione**;
- ammontare del **compenso**, qualora stabilito al momento dell'incarico.

Le comunicazioni trasmesse possono essere **annullate** e i dati possono essere **modificati** prima che l'attività del prestatore abbia inizio.

La Nota precisa, inoltre, che la disposizione interessa i **lavoratori autonomi occasionali**, ovvero i lavoratori le cui prestazioni sono disciplinate dall'[articolo 2222 cod. civ.](#) e i cui **compensi**, dal punto di vista fiscale, sono sottoposti al **regime fiscale di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. l\), Tuir.](#)**

Sono invece **esclusi** dal richiamato obbligo:

- le **collaborazioni coordinate e continuative**, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all'[articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015](#), peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell'[articolo 9-bis D.L. 510/1996](#);
- i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell'[articolo 54-bis D.L. 50/2017](#) (c.d. "prestazioni occasionali"), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- le **professioni intellettuali** in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli [articoli 2229 cod. civ.](#) ed in genere tutte le **attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva**; se tuttavia l'attività effettivamente svolta **non corrisponda a quella esercitata in regime Iva, la stessa deve ritenersi rientrante nell'ambito di applicazione della disciplina in esame**;
- i **rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale**, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, rispetto ai quali sono già previsti specifici obblighi di comunicazione.

Si ricorda, da ultimo, che in caso di **violazione degli obblighi** in esame si applica la **sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500** in relazione a **ciascun lavoratore autonomo occasionale** per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Le sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga **oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione** senza che si sia provveduto ad effettuare una nuova.

Si allega la Nota INAIL n. 29 del 11/01/2022

